

**ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CIVIX A.P.S."**



In data 29/03/2024 presso lo "Smile bar" in Pordenone in via Michelangelo Grigoletti n 1/C si sono riuniti i seguenti sigg.:

- AMEDEO ENNA

nato a Pordenone il 29/03/1990 residente a Pordenone in Via Monte Nero 18, codice fiscale NNEMDA90C29G888G

- FILIPPO ENNA

nato a Pordenone il 14/11/1991 residente a Pordenone in Via G.D'Annunzio 3/B codice fiscale NNEFPP91S14G888F

- ALBERTO ROSSET

nat* a Scorije (28) il 15/03/1988 residente a PORCIA in Via DELLA SANTA, 1 codice fiscale RSSLR188C1521480

- LORENZO BELLOTTO

nat* a PORDENONE il 01/08/88 residente a PORDENONE in Via BOSCAT DI COMA, 62 codice fiscale BULLNZ837014888N

- ALESSANDRA SCIARRINO

nat* a PORDENONE il 23/12/91 residente a PORDENONE in Via CAPPUCINI 75 codice fiscale SCRLSN91T634888D

- GIULIANO MARTINO

nat* a PORDENONE il 22/05/90 residente a PORDENONE in Via B. CECILINI 6 codice fiscale MRTECN90E22E888F

- KOFI JESSE OWUSU-ANSAH

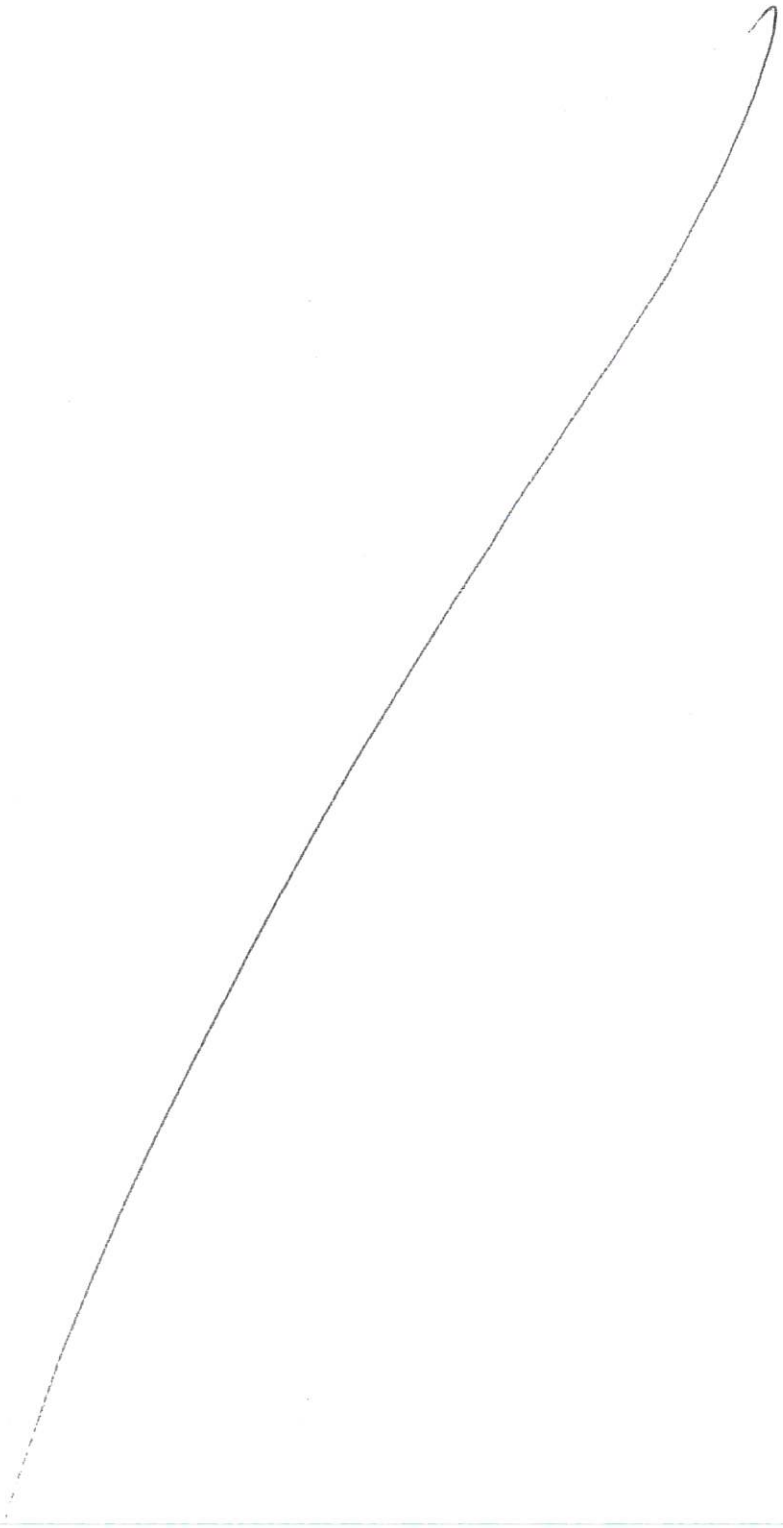
nat* a Ghana il 31/03/95 residente a Pordenone in Via Largo Cervignano, 52 codice fiscale WSNKF095C312318B

- RAZIB AHMED

nat* a BAHGLADOSH il 14/13/92 residente a PORDENONE in Via UDINE 40 codice fiscale HMDR2B92C1422420

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

1) Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, con decorrenza dal 01/04/2024 è costituita una libera associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 117/2017,





denominata "Civix A.P.S.", ente del terzo settore. Le spese di costituzione, di ammontare complessivo di € 500,00 circa, sono imputate al rendiconto del primo anno di attività.

2) Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2024. I successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e si chiuderanno il 31 Dicembre di ogni anno.

3) La sede legale è sita in Pordenone, Via Monte Nero 18 e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

4) L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui alla lett. d), i) e k) dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Nello specifico, l'Associazione Civix persegue il seguente scopo: promuovere la disciplina e le pratiche dell'economia civile e dell'innovazione allo scopo di innalzare il livello di conoscenza sul tema degli addetti ai lavori (rappresentanti di istituzioni, enti, aziende, organizzazioni ed ogni altro attore potenzialmente coinvolto nelle tematiche o pratiche dell'economia civile) e dei privati cittadini.

Nell'ambito delle attività di interesse generale l'Associazione si propone di operare nel raggiungimento della propria mission ovvero promuovere la disciplina e le pratiche dell'economia civile e dell'innovazione allo scopo di innalzare il livello di conoscenza sul tema degli addetti ai lavori (rappresentanti di istituzioni, enti, aziende, organizzazioni ed ogni altro attore potenzialmente coinvolto nelle tematiche o pratiche dell'economia civile) e dei privati cittadini. Questa prerogativa è perseguita attraverso ogni attività, continuativa o meno, utile a tal fine. Esempi di attività poste in essere sono, tra le altre, l'organizzazione di eventi (convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, mostre ecc.) a carattere promozionale, culturale, economico e aggregativo; iniziative di formazione via web o presenziali; attività editoriale, di comunicazione e di sensibilizzazione in genere; iniziative di networking e condivisione; gestione di locali di pubblico spettacolo/accesso; istituzione di gruppi di studio e di ricerca.

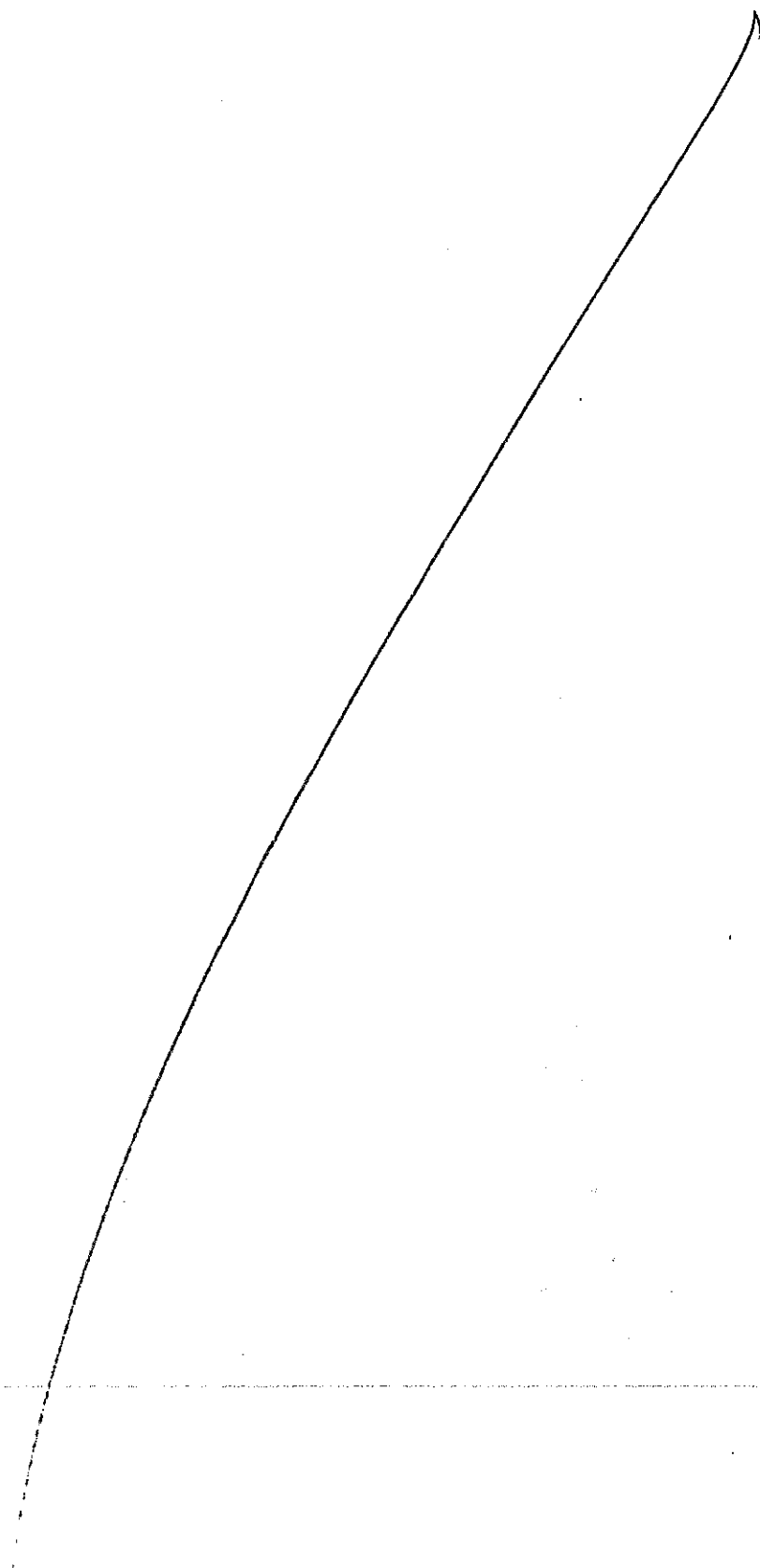
L'Associazione può svolgere attività secondarie, diverse e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

5) Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di 1,00 €.

6) La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

7) I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS).

8) I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a



favore dell'Associazione sia stabilito in € 20,00 costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

9) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in Assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni nelle persone dei Signori:

- Amedeo Enna
- Filippo Enna
- Alberto Rosset
- Lorenzo Bellotto
- Alessandra Sciarrino
- Giuliano Martino
- Kofi Jesse
- Razib Ahmed

I consiglieri nominati eleggono:

Il Sig.re Amedeo Enna alla carica di Presidente.

Il Sig.re Filippo Enna alla carica di Vice-Presidente.

La Sig.ra Alessandra Sciarrino alla carica di Segretaria.

Il Sig.re Lorenzo Bellotto alla carica di Tesoriere.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in nessuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

10) I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Allegato: statuto associativo

Pordenone, 29/03/2024

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme dei soci fondatori

Firma di tutti i partecipanti all'assemblea costituente

Amedeo Enna

Filippo Enna

Alberto Rosset

Lorenzo Bellotto

Alessandra Sciarrino

Giuliano Martino

Kofi Jesse

Razib Ahmed



atto registrato a Pordenone il

al n° 833

Mod. 3

con liquidati €

200,00

di cui per imposta IPOT. €

con allegati:

1





allegato 1
Pordenone il 15-05-2024 all'atto reg.to a
n° 833 Mod. 3 al
liquidati € 2000 con
per imposta IPOT. € 7 di cui

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CIVIX A.P.S."

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E ATTIVITA'

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, quale Ente del terzo settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Civix", (in prosieguo indicata anche come "Associazione"), libera Associazione, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia nonché del presente Statuto. L'Associazione, una volta iscritta al RUNTS, dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Via Monte Nero n. 18 in Pordenone (PN). La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto, ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il *quorum* previsto per le modifiche statutarie e pubblicizzata nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi indicato anche come "RUNTS"). A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative, che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci con le maggioranze previste dall'art. 21, c. 3, c.c..

Art. 4 - Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui alla lett. d), i) e k) dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Nello specifico, l'Associazione Civix persegue il seguente scopo: promuovere la disciplina e le pratiche dell'economia civile e dell'innovazione allo scopo di innalzare il livello di conoscenza sul tema degli addetti ai lavori (rappresentanti di istituzioni, enti, aziende, organizzazioni ed ogni altro attore potenzialmente coinvolto nelle tematiche o pratiche dell'economia civile) e dei privati cittadini.

Al fine di perseguire il suo scopo, l'associazione "Civix" può svolgere attività associative, culturali, formative, ricreative, sportive, educative, pedagogiche, e di promozione sociale. L'Associazione affiliandosi ad un Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno, si adegua e riconosce le finalità dell'Ente.

Nello specifico, alla data in cui si scrive, "Civix" intende promuovere varie attività, continuative o meno, tra le quali:





organizzazione di eventi di diverso tipo finalizzati alla divulgazione di conoscenze relative al modello economico-sociale dell'economia civile e dell'innovazione e all'avvio di progettualità che ne seguano gli assunti;

- organizzazione di eventi (convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, mostre ecc.) a carattere promozionale, culturale, economico e aggregativo;
- iniziative di formazione via web o presenziali; attività editoriale, di comunicazione e di sensibilizzazione in genere;
- iniziative di networking e condivisione;
- gestione di locali di pubblico spettacolo/accesso;
- istituzione di gruppi di studio e di ricerca.

L'associazione si pone altresì come ideatore e detentrica del format proprietario "Civix conference", replicabile da soggetti terzi solo previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

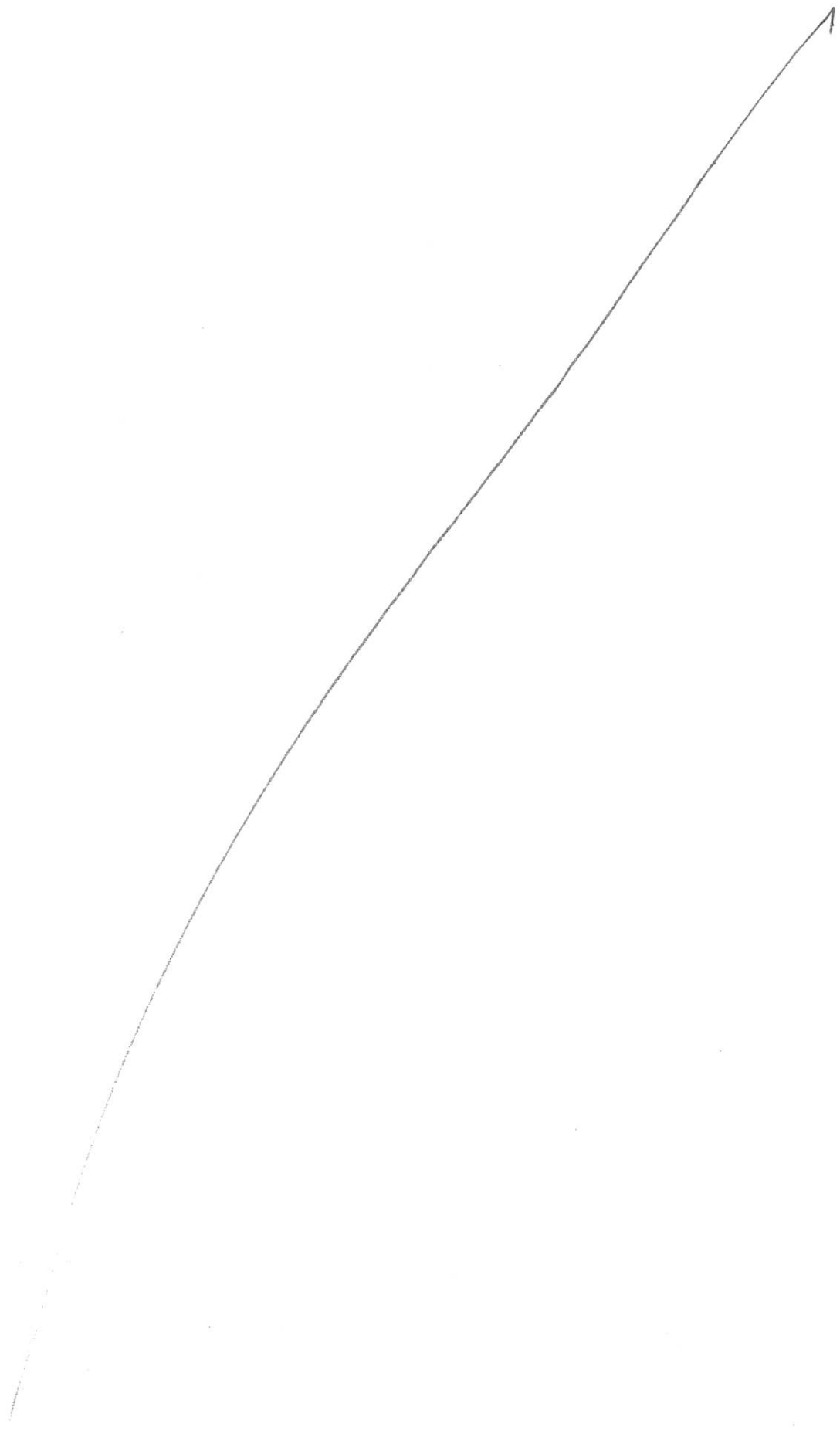
Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

TITOLO II

AMMISSIONE, DOMICILIO, DIRITTI, DOVERI, ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 5. - Ammissione dei Soci

L'Associazione Civix è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura; tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.



Gli associati minorenni sono rappresentati in assemblea dal legale rappresentante a norma di legge; le persone giuridiche sono rappresentate in assemblea dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Nello specifico l'Associazione è composta di due tipologie di soci:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci straordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Sono individuati come tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, e possono essere esentati dal versamento della quota associativa annuale, previa delibera dell'assemblea ordinaria.

Per essere ammessi come Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio ad uno dei membri del Consiglio Direttivo, in forma scritta, versando contestualmente la quota associativa annuale e dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche dell'associato né discriminazioni di qualsiasi natura, e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione. Contro tale mancata accettazione o, per meglio dire, espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci entro 60 giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, e da rinnovarsi ogni anno con il pagamento della quota associativa annuale, fermo restando il diritto di recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

L'accettazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Art. 6 - Domicilio

Acquistato lo status di associato, è fatto obbligo di comunicare all'organo amministrativo i seguenti recapiti: l'indirizzo del domicilio fisico, l'indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) ove esistente e il numero telefonico.

In caso di successive modificazioni, ogni associato ha la responsabilità di comunicare tempestivamente:

- che il recapito precedentemente comunicato non è più attuale;





qual è il recapito aggiornato.

Ai fini dello statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando i recapiti di ciascuno, quali risultanti dal registro appositamente tenuto dall'associazione.

Art. 7 - Diritti dei Soci

L'associazione è ispirata a principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali.

Tutti gli associati dell'Associazione hanno pari diritti e doveri:

In particolare, essi hanno diritto di:

- partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, ispirate a criteri di democraticità;
- eleggere gli organi sociali;
- i soci maggiorenni possono essere eletti negli organi sociali; il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dai soci minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea; gli associati minorenni sono rappresentati in assemblea dal legale rappresentante a norma di legge; le persone giuridiche sono rappresentate in assemblea dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale.

Art. 8 - Doveri dei Soci

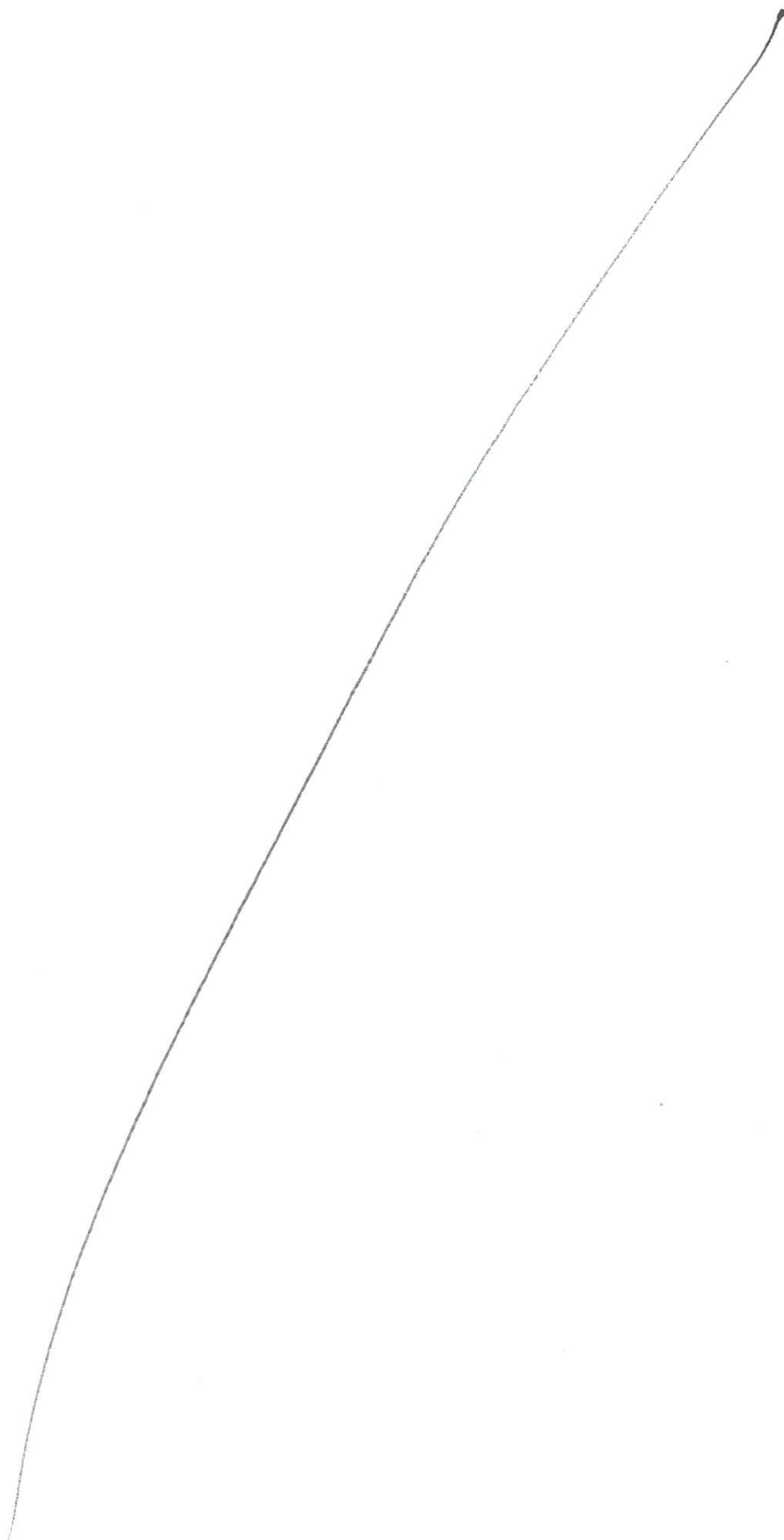
I Soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi sociali annuali in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse, salvi i casi di esenzione eventualmente deliberati a favore dei soci straordinari;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari;
- a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 9 - Esclusione dall'Associazione

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- morte;
- dimissioni volontarie comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che:



- 
- non ottempera alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
 - si rende moroso nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;
 - commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
 - in qualunque modo arreca danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro sessanta giorni all'Assemblea dei Soci, che, previo contraddittorio e con voto segreto, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Nel caso dei Soci espulsi per morosità, essi potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO, GESTIONE ECONOMICA

Art. 10 - Risorse economiche e patrimonio sociale

Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

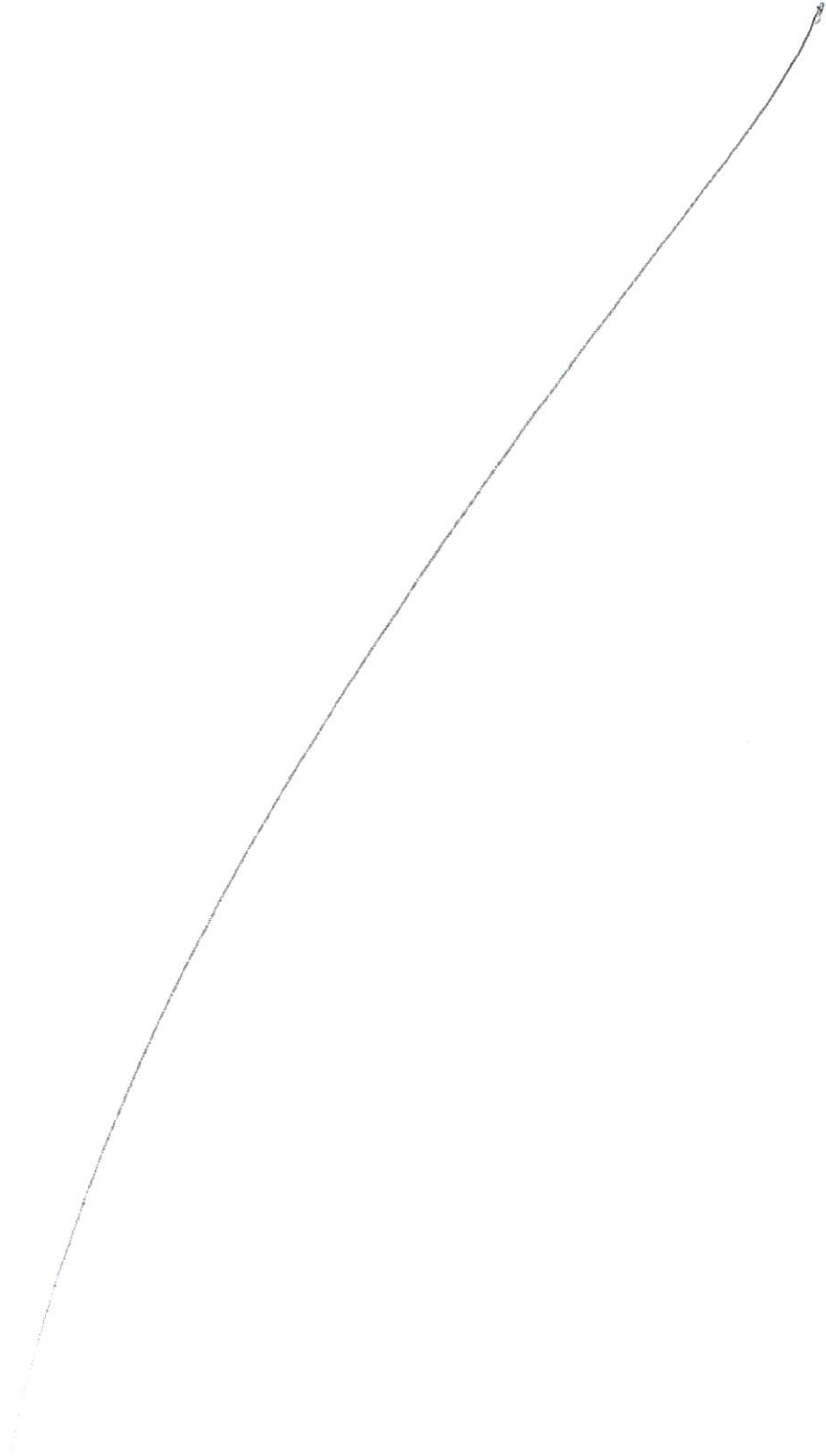
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni



altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 - Libri sociali obbligatori

Oltre al bilancio di cui agli articoli 13 e 14, D.Lgs. 117/2017 e al registro dei volontari di cui all'art. 17, co. 1, D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

il libro degli associati o aderenti;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 20 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 20 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

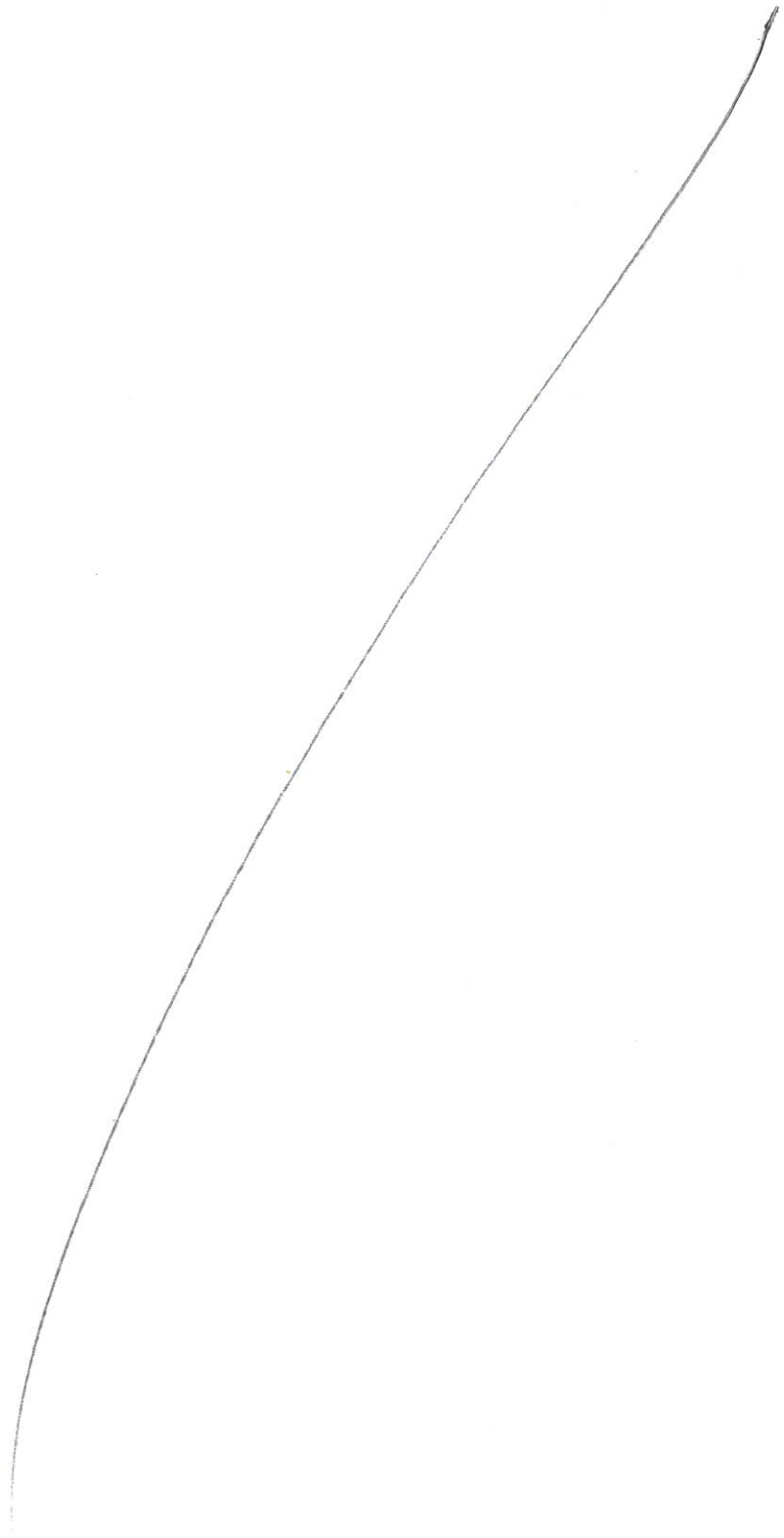
TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE, ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA E STRAORDINARIA, SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo (eventuale);



L'Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, co. 5, del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c., non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Ciascun associato iscritto nel libro degli associati ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, ai recapiti di cui all'art. 6, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi e vengono espressi per alzata di mano, tranne quelli riguardanti le persone che avvengono a scrutinio segreto.

In ogni caso, i voti degli astenuti si considerano voti contrari.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

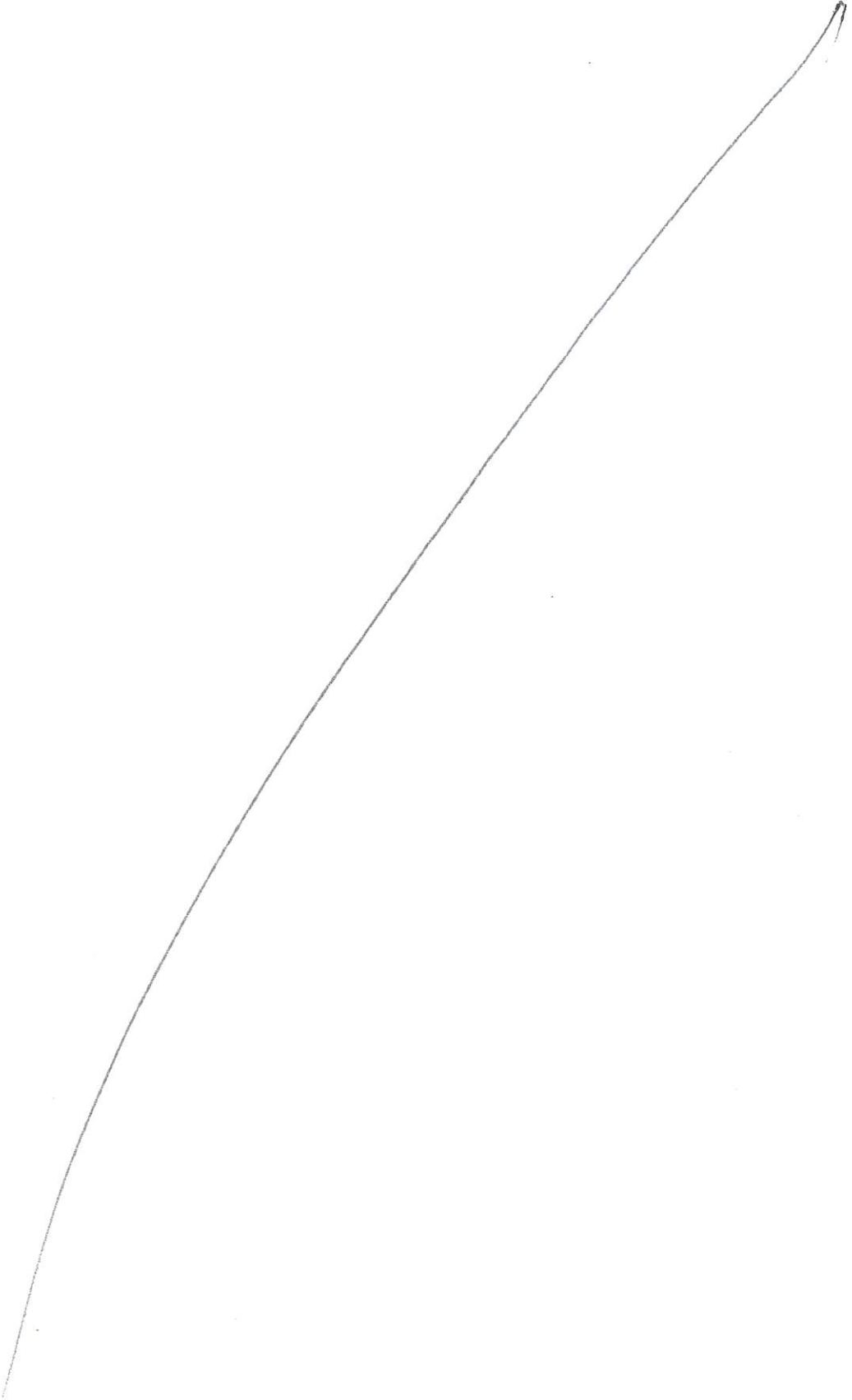
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, previa elezione della commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;



- approvare il bilancio, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 9 del presente statuto;
- deliberare, con le maggioranze previste dal successivo art. 17, sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- deliberare, con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 21, c. 3, c.c., lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che dovrà tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Anche l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che dovrà tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

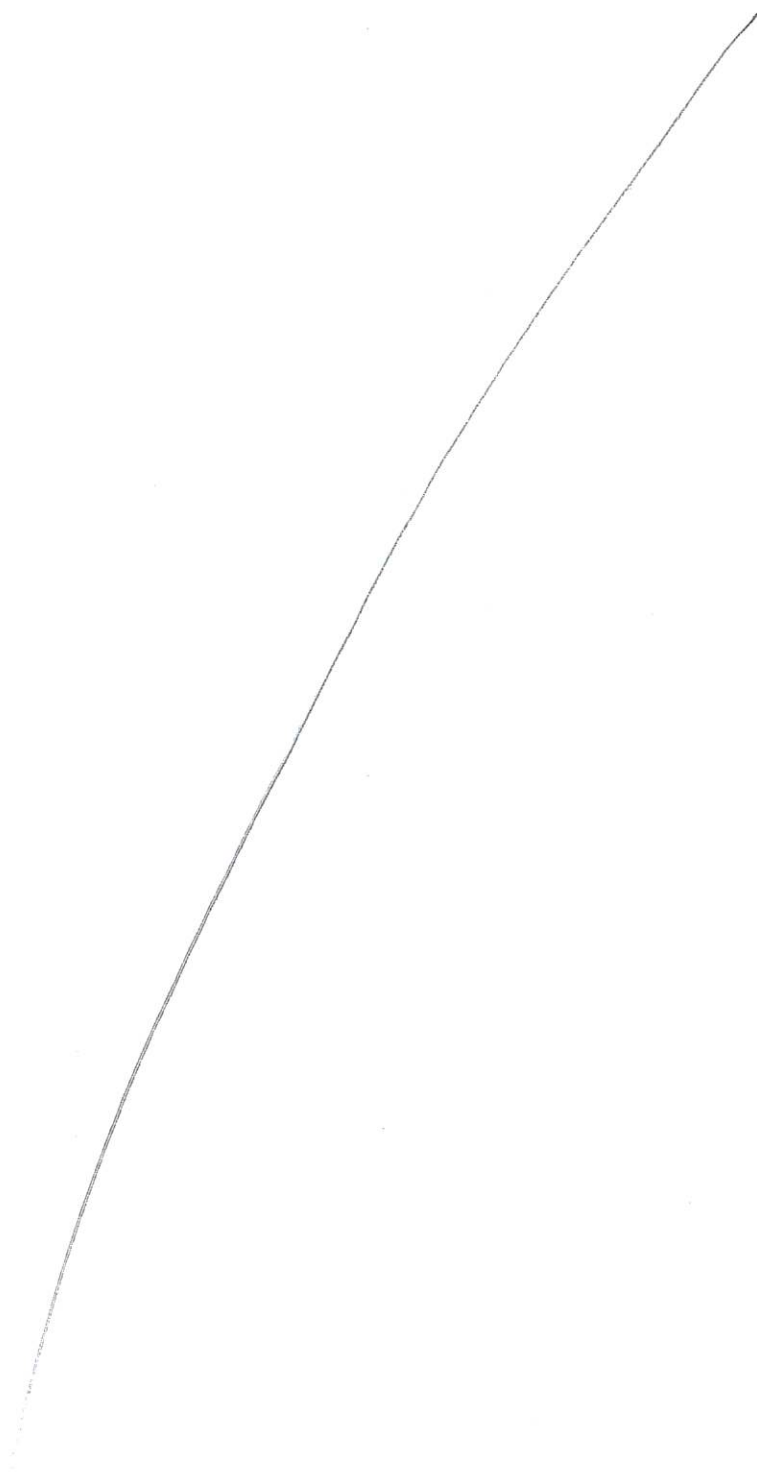
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Tuttavia, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, tra le quali dovranno intercorrere almeno ventiquattro ore, modifica l'atto costitutivo o lo statuto dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, ai sensi dell'art. 21, c. 3, c.c..

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con le maggioranze previste dall'art. 21, c. 3, c.c..

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, con le maggioranze previste dall'art. 17 del presente statuto e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea in sede di scioglimento, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.



Agenda
In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

TITOLO V

COMPOSIZIONE, RIUNIONE, COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, RUOLO DEL PRESIDENTE, CARATTERISTICHE DELLE CARICHE ELETTIVE

Art. 19 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione; esso governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un numero massimo di sette membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione e successivamente dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito e a maggioranza dei presenti, elegge il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

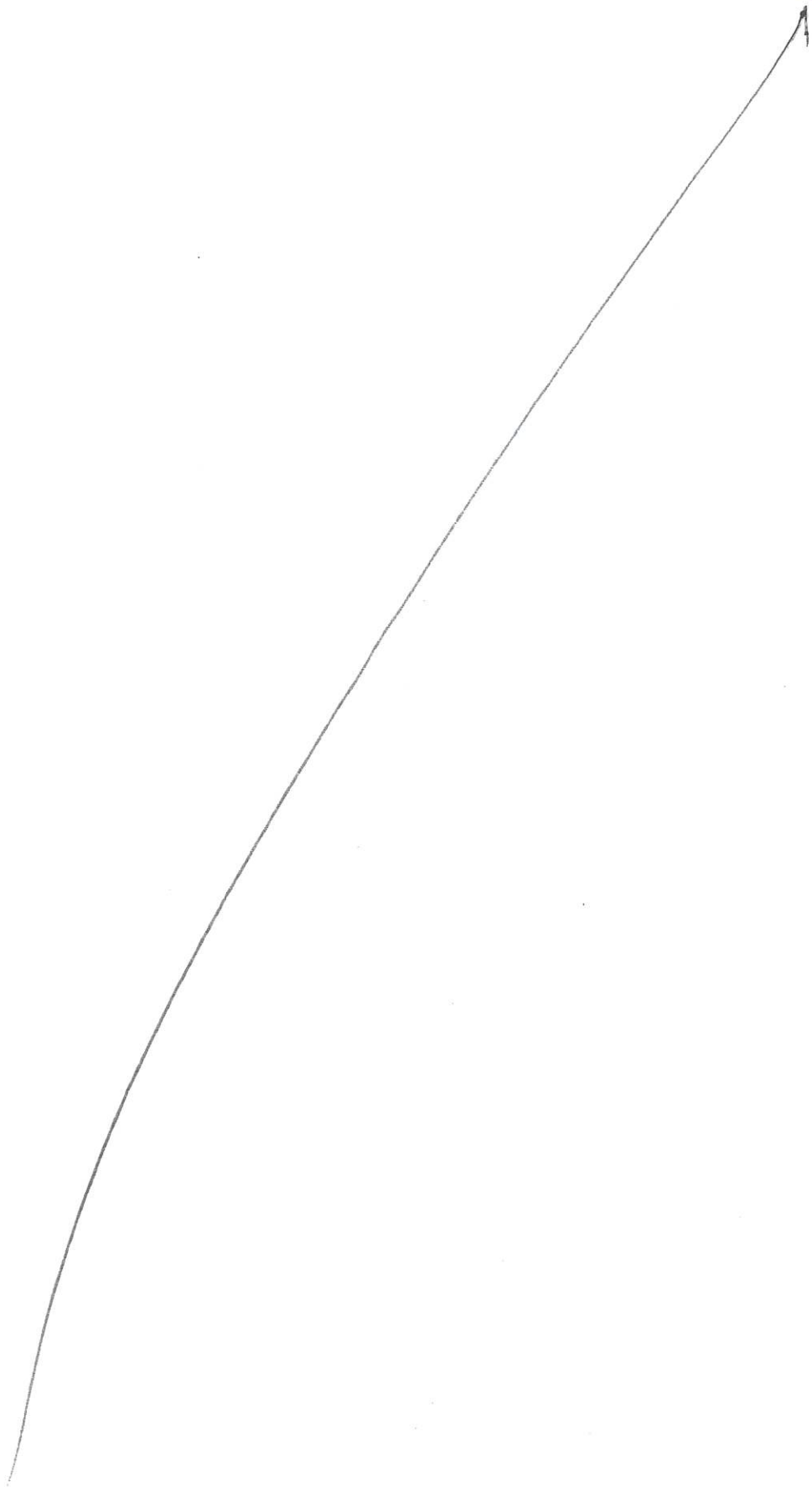
I membri del Consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del D.Lgs. 117/2017, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20 - Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri incluso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il voto degli astenuti si considera come voto contrario.



Art. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di espulsione verso i Soci ai sensi dell'art. 9 del presente statuto;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 22 - Ruolo del Presidente

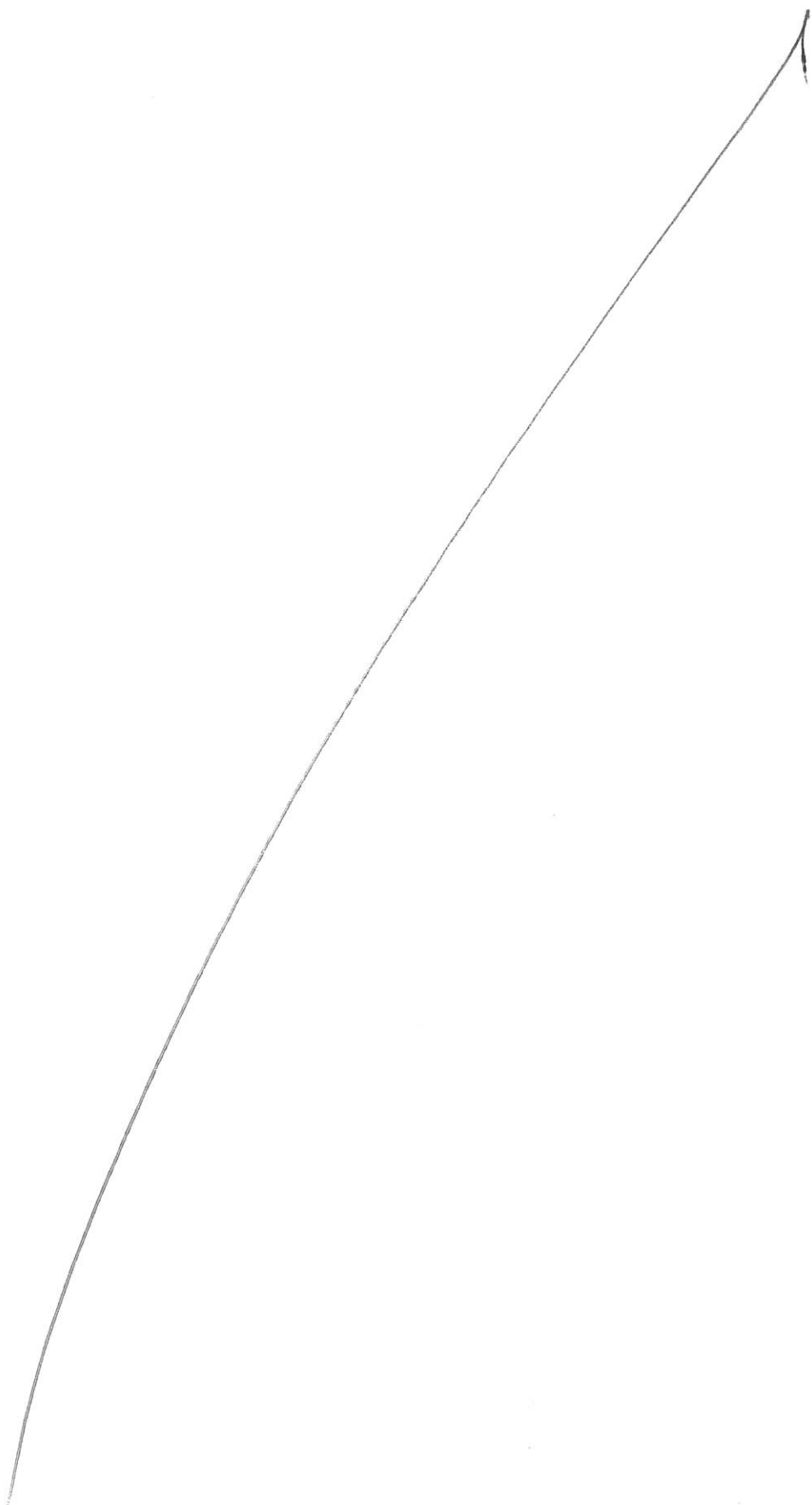
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione dei suoi nuovi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.



Art. 23 – Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, ed in particolare:

- redige ed archivia i verbali del Consiglio direttivo e dell'assemblea;
- cura l'elenco degli associati, aggiornando i relativi registri;
- cura la corrispondenza dell'associazione.

Art. 24 - Il tesoriere

Il tesoriere sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed in particolare:

- custodisce ed archivia i documenti fiscali ed in generale ogni documentazione attinente o connessa con le entrate e le uscite economiche dell'associazione, curando la tenuta dei registri contabili previsti e fornendo all'organo di amministrazione supporto per la redazione del bilancio annuale;
- cura i rapporti con Poste, Banche, Pubblica amministrazione, inclusi, se a ciò delegato dal Consiglio direttivo, operazioni di ordinaria amministrazione quali pagamenti, incassi e versamenti;
- monitora scadenze fiscali e non dell'associazione.

Art. 25 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. Ai suoi componenti si applica l'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 se applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, d.lgs. n. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato dall'assemblea nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

State of
Arizona
1
1900

TITOLO VI

CONVENZIONI, VOLONTARI, PERSONALE RETRIBUITO, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 – Volontari

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, diretto o indiretto, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo e secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art - 29 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, d.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti di legge, il loro trattamento normativo ed economico non dovrà essere inferiore a quello previsto nei contratti collettivi (di cui all'art. 51, d.lgs. 81/2015) e la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici.

Il Consiglio direttivo dà conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, c. 1, d.lgs. n. 117/2017.



I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 30 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Firma di tutti i partecipanti all'assemblea costituente

Amedeo Enna

Filippo Enna

Alberto Rosset

Lorenzo Bellotto

Alessandra Sciarrino

Giuliano Martino

Kofi Jesse

Razib Ahmed



